



FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

C.O.N.I. – Disciplina Associata

REGOLAMENTO ORGANICO

Deliberato dal C.F. della F.Cr.I. con deliberazione n. 3 del 09/09/2006 (Allegato 3)

INDICE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE PARTE PRIMA - NORME GENERALI

- Art. 1 Composizione della Federazione Cricket Italiana
- Art. 2 Organizzazione della F.Cr.I.
- Art. 3 Requisiti di eleggibilità
- Art. 4 Candidature per le Cariche Federali
- Art. 5 Compilazione delle liste
- Art. 6 Documentazione dei requisiti d'eleggibilità
- Art. 7 Incompatibilità
- Art. 8 Accertamento delle condizioni d'ineleggibilità ed incompatibilità
- Art. 9 Opzione
- Art. 10 Durata delle cariche
- Art. 11 Decadenza
- Art. 12 Separazione dei poteri
- Art. 13 Funzionamento degli Organi collegiali
- Art. 14 Decentramento
- Art. 15 Attività agonistica

PARTE SECONDA - ORGANI FEDERALI CENTRALI CAPO I - ORGANI CENTRALI SEZIONE I - GENERALITA'

- Art. 16 Generalità

SEZIONE II - ASSEMBLEA NAZIONALE

- Art. 17 Norme generali
- Art. 18 Indizione e pubblicità
- Art. 19 Convocazione
- Art. 20 Ordine del giorno e proposte
- Art. 21 Partecipazione all'Assemblea Nazionale e rappresentanze
- Art. 22 - Deleghe
- Art. 23 - Elenco ufficiale degli aventi diritto al voto
- Art. 24 - Ricorso per omessa o errata attribuzione di voto
- Art. 25 - Verifica dei poteri
- Art. 26 - Apertura dell'Assemblea Nazionale ed ufficio di Presidenza
- Art. 27 - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale
- Art. 28 - votazione e conteggi: Elezioni e scrutini
- Art. 29 - Verbale dell'Assemblea Nazionale

SEZIONE III - IL PRESIDENTE FEDERALE

- Art. 31 - Elezione
- Art. 32 - Attribuzioni e compiti

SEZIONE IV - IL CONSIGLIO FEDERALE

- Art. 33 - Composizione ed elezione
- Art. 34 - Non accettazione della carica e dimissioni di uno o più Consiglieri
- Art. 35 - Decadenza del Consiglio Federale
- Art. 36 - Riunioni e modalità convocazione
- Art. 37 - Segretario del Consiglio Federale
- Art. 38 - Pubblicità delle deliberazioni
- Art. 39 - Attribuzioni del Consiglio Federale

SEZIONE V- IL VICE -PRESIDENTE FEDERALE

- Art. 40 - Elezione del Vice - Presidente Federale
- Art. 41 - Attribuzioni del Vice - Presidente Federale

SEZIONE VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 42 - Composizione, elezione e nomina
- Art. 43 - Cessazione dalla carica

CAPO II - COMMISSIONI
SEZIONE I - GENERALITÀ

- Art. 44 - Commissioni
- Art. 45 - Requisiti e durata in carica di componenti Commissioni

SEZIONE II - COMMISSIONI NAZIONALI

- Art. 46 - Commissioni nazionali
- Art. 47 - Commissione Tesseramenti e Trasferimenti
- Art. 48 - Commissione Impianti
- Art. 49 - Commissione Promozione
- Art. 50 - Commissione Tecnica
- Art. 51 - Commissione per l'attività giovanile
- Art. 52 - Commissione Medica
- Art. 53 - Commissione Federale Atleti
- Art. 54 - Commissione Antidoping

SEZIONE III - ORGANISMI FEDERALI SPECIALIZZATE

- Art. 55 - Organismi Federali Specializzate
- Art. 56 - Gruppo Italiano Arbitri di Cricket
- Art. 57 - Gruppo Italiano Tecnici di Cricket

PARTE TERZA - STRUTTURE TERRITORIALI
CAPO I - STRUTTURE TERRITORIALI

- Art. 58 - Strutture territoriali
- Art. 59 - Mancato o irregolare funzionamento

CAPO II - ORGANI REGIONALI
SEZIONE I - GENERALITÀ

- Art. 60 - Organi regionali

SEZIONE II - L'ASSEMBLEA REGIONALE

- Art. 61 - Norme di riferimento
- Art. 62 - Indizione, pubblicità e convocazione
- Art. 63 - Partecipazione e rappresentanza
- Art. 64 - Verifica dei poteri
- Art. 65 - Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati regionali

SEZIONE III - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

- Art. 66 - Elezione
- Art. 67 - Impedimento temporaneo, definitivo e dimissioni
- Art. 68 - Attribuzioni del Presidente Regionale

SEZIONE IV - IL CONSIGLIO REGIONALE

- Art. 69 - Composizione
- Art. 70 - Elezione
- Art. 71 - Non accettazione della carica o dimissioni di uno o più Consiglieri
- Art. 72 - Attribuzioni del Comitato Regionale
- Art. 73 - Funzionamento

SEZIONE V - I DELEGATI REGIONALI

- Art. 74 - Norme di riferimento
- Art. 75 - Sede

PARTE QUARTA - SEGRETERIA FEDERALE

- Art. 76 - Finalità
- Art. 77 - Segretario Federale

TITOLO II - AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
PARTE PRIMA - AFFILIAZIONE
CAPO I - GENERALITÀ

- Art. 78 - Affiliati
- Art. 79 - Composizione delle A.S.A.
- Art. 80 - Diritti delle A.S.A.
- Art. 81 - Doveri delle A.S.A.

CAPO II - AFFILIAZIONE

- Art. 82 - Modalità di affiliazione
- Art. 83 - Rinnovo dell'affiliazione
- Art. 84 - Accettazione della domanda di affiliazione e rinnovo dell'affiliazione
- Art. 85 - Rappresentanza sociale
- Art. 86 - Denominazione sociale
- Art. 87 - Cambiamenti di sede, fusioni ed abbinamenti sociali

CAPO III - CESSAZIONE D'APPARTENENZA ALLA F.Cr.I.

- Art. 88 - Generalità
- Art. 89 - Recesso
- Art. 90 - Scioglimento volontario
- Art. 91 - Inattività sportiva
- Art. 92 - Radiazione
- Art. 93 - Mancato rinnovo dell'affiliazione
- Art. 94 - Revoca dell'affiliazione

PARTE SECONDA - TESSERAMENTO
CAPO I - GENERALITÀ

- Art. 95 - Vincolo federale
- Art. 96 - Tesserati
- Art. 97 - Obbligatorietà del tesseramento
- Art. 98 - Modalità di tesseramento
- Art. 99 - Tesseramento di atleti stranieri
- Art.100 - Esclusività della prestazione atletica
- Art.101 - Validità delle tessere federali
- Art.102 - Partecipazione all'attività agonistica
- Art.103 - Persone cui è inibito il tesseramento

CAPO II - TESSERE

- Art.104 - Categorie di tesserati
- Art.105 - Tessera Agonistica
- Art.106 - Tessera Pre - Agonistica
- Art.107 - Tessera Tecnico
- Art.108 - Tessera Arbitrale
- Art.109 - Tessera Membro d'onore
- Art.110 - Tessera Titolare di cariche federali
- Art.111 - Tessera Dirigente A.S.A.
- Art.112 - Duplicati
- Art.113 - Atleti non regolarmente tesserati

CAPO III - SETTORI DEI TESSERATI

- Art.114 - Suddivisione secondo l'età
- Art.115 - Computo dell'età

CAPO IV - TRASFERIMENTI E VINCOLI SPORTIVI

- Art.116 - Generalità
- Art.117 - Vincolo e modalità di trasferimento
- Art.118 - Vincolo sportivo tra atleta ed A.S.A.
- Art.119 - Vincolo dei tecnici di A.S.A.
- Art.120 - Scioglimento automatico del vincolo degli atleti
- Art.121 - Cessazione e scioglimento del vincolo dei tecnici
- Art.122 - Procedimenti relativi allo scioglimento del vincolo
- Art.123 - Trasferimenti provvisori
- Art.124 - Contestazioni e reclami
- Art.125 - Entrata in vigore

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE
PARTE PRIMA - NORME GENERALI

ART. 1: Composizione della Federazione Cricket Italiana

1. La Federazione Cricket Italiana (F.Cr.I.) è costituita dall'insieme di tutte le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche Affiliate, denominati d'ora in avanti A.S.A.
2. L'attività della F.Cr.I. è disciplinata dallo Statuto Federale e dai Regolamenti federali nell'ambito delle direttive impartite dallo I.C.C. (International Cricket Council) e dallo E.C.C. (European Cricket Council) ed in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I.

ART. 2: Organizzazione della F.Cr.I

1. La F.Cr.I. realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli Organi centrali, Strutture territoriali ed Organi di giustizia, indicati dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico.
2. Per quanto concerne l'elenco degli organi e delle strutture territoriali della F.Cr.I. si rinvia a quanto stabilito dall'art. 11 dello Statuto Federale.

ART. 3: Requisiti di eleggibilità

1. Per quanto concerne i requisiti di eleggibilità si rinvia a quanto stabilito dall'art. 31 dello Statuto Federale.

ART. 4: Candidature per le Cariche Federali

1. Per quanto concerne le candidature per le cariche federali si rinvia a quanto stabilito dall'art. 32 dello Statuto Federale.

ART. 5: Compilazione delle liste

1. Il giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti, il Segretario Federale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche, elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
2. Il Segretario Federale provvede a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile. Dalla avvenuta pubblicazione si ha tempo 5 giorni per presentare ricorso alla Commissione d'Appello, la quale ha, a sua volta, tempo 3 giorni per pronunciarsi in merito al ricorso.
3. In caso di accoglimento di uno o più ricorsi avverso il rigetto della candidatura da parte della Commissione d'Appello, il Segretario Federale provvederà tempestivamente alla pubblicazione delle liste definitive. Tali liste, aggiornate e definitive, vengono consegnate al competente Presidente d'Assemblea il quale da lettura delle liste medesime prima di dare inizio all'Assemblea.
4. Copia delle liste compilate devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.
5. Le medesime procedure sopra riportate devono essere seguite dai Comitati Regionali in occasione di elezione a cariche regionali.

ART. 6: Documentazione dei requisiti di eleggibilità

1. Nei termini stabiliti dall'art. 32 dello Statuto Federale, il candidato deve depositare l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

ART. 7: Incompatibilità

1. Per quanto concerne le fattispecie d'incompatibilità si rinvia a quanto stabilito dall'art. 34 dello Statuto Federale.

ART. 8: Accertamento delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità

1. L'accertamento delle condizioni d'ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 31 e 34 dello Statuto Federale e 3 e 7 del presente Regolamento è di competenza della Commissione d'Appello la quale procede:
 - a) d'ufficio;
 - b) su deferimento del Procuratore Federale, che si attiva anche d'ufficio;
 - c) su segnalazione di A.S.A. o di tesserati o di componenti Organi Federali.
2. Il soggetto interessato ha il diritto di essere sentito personalmente.

ART. 9: Opzione

1. L'eletto a più cariche federali, entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui è insorta l'incompatibilità deve optare per una di esse. La dichiarazione di opzione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria Federale. Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.
2. In caso di elezione di un Consigliere Federale ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, la relativa sostituzione avrà luogo a norma dell'art. 33 dello Statuto Federale.

ART. 10: Durata delle cariche

1. I componenti di tutti gli Organi Federali, centrali e periferici durano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere rieletti, così come i componenti degli Organi di Giustizia.

ART. 11: Decadenza

1. Per quanto concerne le fattispecie di decadenza si rinvia a quanto stabilito degli artt. 15.14 e 16 commi 14 - 16 dello Statuto Federale.
2. I singoli componenti degli Organi Federali elettivi decadono:
 - a) qualora, dopo la loro elezione, perdano il possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 31 dello Statuto Federale;
 - b) quando restino assenti per più di tre volte consecutive dalle riunioni degli Organi di cui fanno parte salvo legittimo impedimento ai sensi dell'art. 16.16 dello Statuto Federale. Tale disposizione non si applica al Collegio dei revisori dei Conti.
3. La decadenza dei singoli componenti è dichiarata dall'Organo di appartenenza. Avverso detta dichiarazione l'interessato può proporre ricorso alla Commissione d'Appello, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudizio della Commissione d'Appello sarà definitivo.
4. Qualora sia indispensabile per il funzionamento di una Commissione, il C.F. può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente degli stessi, d'ufficio o su proposta del Presidente della Commissione.
5. I dirigenti eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti, restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio o dell'anno rispettivamente previsto per la durata dell'Organo o organismo d'appartenenza.

ART. 12: Separazione dei poteri

1. Gli Organi di Giustizia ed il C.R.C. sono autonomi ed indipendenti dagli Organi del potere esecutivo.
2. La decadenza del P.F. e del C.F., per qualsiasi motivo, non si estende agli Organi di Giustizia ed al C.R.C., che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico per il quale sono stati nominati od eletti.
3. I componenti degli Organi di Giustizia e del C.R.C. non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti se non per dimissioni o per dichiarata impossibilità all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.

ART. 13: Funzionamento degli Organi collegiali

1. Le riunioni degli Organi collegiali sono convocate dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.
2. Gli Organi collegiali elettivi devono essere convocati almeno 4 (quattro) volte l'anno secondo quanto stabilito agli artt. 16.5 e 19.9 dello Statuto Federale.
3. Perché siano valide le riunioni degli Organi collegiali elettivi occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica dell'Organo in questione tra cui il Presidente o di chi presiede la riunione.
4. Il voto in sede di Organo collegiale elettivo non è delegabile.
5. Le deliberazioni degli Organi collegiali elettivi sono valide se assunte dalla maggioranza dei partecipanti alla riunione. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
6. Le votazioni negli Organi collegiali elettivi avvengono per appello nominale, salvo che per le elezioni o le nomine, ovvero qualora la natura degli argomenti lo richieda, nel qual caso si adotta lo scrutinio segreto.

ART. 14: Decentramento

1. L'organizzazione federale, ai fini della più efficace funzionalità è decentrata secondo le norme dello Statuto Federale e del presente regolamento.

ART. 15: Attività agonistica

1. Svolge attività agonistica la A.S.A. che, nell'ultimo anno agonistico concluso, abbia partecipato ad un Campionato ufficiale previsto dal calendario federale.

2. La F.Cr.I. è titolare del diritto di controllo sulla regolarità delle suddette manifestazioni e sulla effettiva partecipazione delle A.S.A. alle stesse, senza che vi siano state rinunce, sia pure parziali, durante il loro svolgimento.

PARTE SECONDA - ORGANI FEDERALI CENTRALI
CAPO I - ORGANI CENTRALI
SEZIONE I - GENERALITA'

ART. 16: Generalità

1. Gli Organi centrali della F.Cr.I. hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento per il raggiungimento dei fini istituzionali e, in particolare, per la disciplina, lo sviluppo e la propaganda del cricket in tutto il territorio italiano, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. In conformità delle previsioni statutarie, sono Organi centrali della Federazione:
 - a) l'Assemblea Nazionale (A.N.);
 - b) il Presidente Federale (P.F.);
 - c) Il Consiglio Federale (C.F.);
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.).

SEZIONE II - ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 17: Norme Generali

1. Per quanto concerne le norme generali assembleari si rinvia a quanto stabilito dall'art. 12 dello Statuto Federale.

ART. 18: Indizione e pubblicità

1. L'A.N. Ordinaria elettiva deve tenersi ogni quattro anni entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo ai giochi olimpici estivi.
2. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal P.F. su delibera del C.F. che ne fissa la data, l'ora di prima e seconda convocazione, la sede e l'ordine del giorno.
3. Indipendentemente dall'atto formale della convocazione, la data dell'Assemblea deve essere resa nota almeno 30 (trenta) giorni prima con comunicato federale.

ART. 19: Convocazione

1. Le convocazioni agli aventi diritto a partecipare all'Assemblea Ordinaria devono essere spedite almeno 25 (venticinque) giorni prima della data fissata a mezzo di lettera raccomandata contenente la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno ai sensi di quanto previsto all'art. 12.11 dello Statuto Federale.
2. La convocazione assembleare deve altresì contenere l'elenco degli aventi diritto al voto e tutti gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno che saranno oggetto di discussione assembleare.

ART. 20: Ordine del giorno e proposte

1. L'ordine del giorno dell'A.N. Ordinaria deve obbligatoriamente comprendere la composizione della Commissione Verifica Poteri e l'ora di apertura dei lavori della Commissione stessa.
2. Ogni quattro anni, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, l'Assemblea elegge con votazioni separate e successive:
 - a) il P.F.;
 - b) i componenti il C.F.;
 - c) i componenti il C.R.C., nel numero di sua spettanza.
3. L'elezione delle cariche federali costituisce argomento essenziale dell'A.N. Straordinaria indetta per decadenza delle cariche, nonché per la reintegrazione della composizione numerica del C.F. o del C.R.C.
4. La richiesta motivata per la convocazione dell'A.N. Straordinaria prevista dall'art. 13.1 dello Statuto Federale produce effetto solo se per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno si formi concordanza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, ovvero su richiesta della metà più uno dei componenti il C.F. a meno di espressa richiesta di A.N. Straordinaria da parte del P.F.. Nei casi suddetti, l'ordine del giorno è predisposto dai proponenti.
5. Nel caso di A.N. Ordinaria gli aventi diritto al voto, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data stabilita per l'Assemblea, possono far pervenire alla Segreteria Federale proposte di carattere generale per l'inserimento all'ordine

del giorno dettagliatamente esposte in una relazione illustrativa, che sono discrezionalmente esaminate dal C.F. ma che, se formulate da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, debbono d'ufficio essere inserite nell'ordine del giorno assembleare.

6. Nel caso di inserimento di nuovi argomenti verrà inviata ai partecipanti almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea l'ordine del giorno definitivo.

ART. 21: Partecipazione all'Assemblea Nazionale e rappresentanze

1. Relativamente alla partecipazione all'A.N. ed i modi di rappresentanza in tale sede, si rinvia a quanto disposto dall'art. 12 dello Statuto Federale.
2. Possono assistere, inoltre, ai lavori all'A.N. i rappresentanti designati dal C.O.N.I. e, previa autorizzazione del C.F., ma senza diritto di parola, la stampa accreditata, le persone invitate dal Presidente in riferimento all'attività svolta nell'ambito federale.
3. Durante l'A.N. hanno comunque sempre diritto di parola tutti gli organi dell'Assemblea e il Presidente dell'Assemblea può concedere la parola a chiunque fra coloro autorizzati ad intervenire.
4. Assistono ai lavori all'A.N. gli uffici costituiti per i procedimenti e per il funzionamento della medesima, gli impiegati della Segreteria Federale e le persone che debbono fornire chiarimenti richiesti dai lavori della Assemblea. Per particolari esigenze con riferimento agli argomenti trattati il Presidente dell'A.N. può disporre l'allontanamento momentaneo del personale addetto ai servizi.

ART. 22: Deleghe

1. Le deleghe di cui all'art. 12, commi 2 - 3, dello Statuto Federale devono risultare da atto scritto del rappresentante legale del sodalizio recante il nominativo del delegato, utilizzando all'uopo i moduli a stampa predisposti ed inviati dalla Segreteria Federale.

ART. 23: Elenco ufficiale degli aventi diritto al voto

1. L'elenco degli aventi diritto al voto, secondo quanto stabilito dall'art. 12.1 dello Statuto Federale, è compilato dalla Segreteria Federale e deve essere inviato a tutti gli aventi diritto al voto.

ART. 24: Ricorso per omessa o errata attribuzione di voto

1. La parte interessata ha facoltà di proporre ricorso per eventuale omessa attribuzione di voto almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Le medesime prerogative si applicano in caso di errata attribuzione di voto.
2. Il ricorso per omessa o errata attribuzione di voto va presentato alla Commissione d'Appello.
3. La Commissione d'Appello, assunte le necessarie informazioni presso gli Organi competenti, decide immediatamente ed inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
4. La Segreteria Federale può procedere d'ufficio, in caso di errore materiale.
5. La Segreteria Federale in base alle decisioni adottate dalla Commissione d'Appello compila una nota di emendamento all'elenco ufficiale dei votanti con l'indicazione delle variazioni e dei reclami respinti che viene immediatamente comunicata alle A.S.A. aventi diritto al voto.

ART. 25: Verifica dei poteri

1. La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione all'A.N. Ordinaria e Straordinaria e del diritto di voto, nonché della regolarità delle deleghe, è svolta dai membri della Commissione d'Appello che costituiscono la Commissione Verifica Poteri.
2. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di:
 - a) verificare la regolarità della posizione delle A.S.A. presenti in Assemblea;
 - b) verificare la regolarità delle deleghe e la corrispondenza dei voti attribuiti ad ogni rappresentante in possesso di più deleghe, richiedendo ove necessario un documento di riconoscimento;
 - c) ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari;
 - d) risolvere, dopo aver assunto in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia assunta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
3. La Commissione Verifica Poteri deve essere costituita da almeno 3 (tre) membri, compreso il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 6, dello Statuto Federale.
4. La Commissione Verifica Poteri è presieduta dal Presidente della Commissione d'Appello o, in sua assenza, dal membro più anziano per età.

5. La Commissione Verifica Poteri decide inappellabilmente a maggioranza.
6. La Commissione Verifica Poteri si insedia un'ora prima dell'inizio dell'Assemblea e resta in attività per l'intera durata dell'Assemblea stessa procedendo agli aggiornamenti che si rendessero necessari. Più specificamente, la Commissione Verifica Poteri avrà il compito di accreditare anche gli eventuali ritardatari i quali, se ammessi, non possono partecipare alle votazioni in corso ma certamente possono intervenire a quelle successive.
7. La Commissione Verifica Poteri deve fare succinta menzione sul verbale di verifica dei poteri di ogni contestazione che deve consegnare al P.F. nel momento in cui questi assume la direzione temporanea dell'Assemblea. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale debbono risultare la modalità, distribuzione e numero dei voti presenti.
8. Nelle Assemblee elettive i componenti la Commissione Verifica Poteri ed i due scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive e qualora ciò si verificasse il C.F. dovrà provvedere alla nomina immediata dei sostituti.

ART. 26: Apertura dell'Assemblea Nazionale ed ufficio di Presidenza

1. Il P.F., ricevuta comunicazione dalla Commissione Verifica Poteri del raggiunto quorum costitutivo, invita l'Assemblea ad eleggere il Presidente dell'Assemblea ed il Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di assenza.
2. Il Presidente dell'Assemblea una volta eletto, accettando l'incarico dichiara aperti i lavori assembleari.
3. Insediatosi, il Presidente dell'Assemblea incarica il Segretario Federale, o in sua mancanza un suo delegato, della redazione del verbale assembleare.
4. Il Presidente dell'Assemblea procede alla elezione di due scrutatori, scelti al di fuori dei componenti il C.F. e del C.R.C.
5. La elezione del Presidente dell'Assemblea, del Vice Presidente dell'Assemblea e degli scrutatori può avvenire anche per acclamazione.

ART. 27: Il Presidente dell'Assemblea Nazionale

1. Il Presidente dell'A.N. dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.
2. Il Presidente dell'A.N. informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica Poteri, comprese le eventuali successive variazioni che dovessero avere luogo nel corso dell'Assemblea.
3. Il Presidente dell'A.N. regola le procedure e stabilisce le forme di votazione per ogni singolo argomento all'ordine del giorno o per il quale l'Assemblea debba deliberare in sintonia con quanto stabilito dall'art. 12.13 dello Statuto Federale.
4. Il Presidente dell'A.N. fissa la durata massima ed il numero degli interventi su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.
5. Il Presidente dell'A.N. concede o toglie la parola nei limiti degli interventi autorizzati e ammissibili per la loro pertinenza con l'ordine del giorno e per il buono e corretto andamento della discussione e dei lavori assembleari in genere.
6. Il Presidente dell'A.N. discrezionalmente accetta mozioni d'ordine.
7. Il Presidente dell'A.N. proclama, in caso di A.N. elettiva, i risultati delle elezioni e le cariche elette dall'Assemblea.
8. Il Presidente dell'A.N. dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
9. Il Presidente dell'A.N. cura la rispondente stesura del verbale dell'A.N. da parte del Segretario Federale e convalida tutti gli atti ad essa relativi con la propria sottoscrizione unita a quella del Segretario.

ART. 28: Votazione e conteggi: Elezioni e scrutini

1. Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno, le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
2. Le deliberazioni dell'A.N. vengono adottate mediante votazione. La votazione può avvenire:
 - a) per acclamazione;
 - b) per appello nominale;
 - c) peralzata di mano e controprova;
 - d) per scheda segreta.
3. L'elezione delle cariche federali si effettua esclusivamente per scheda segreta.

4. La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità e quando ciò non si verifichi si deve procedere per appello nominale oalzata di mano e controprova.
5. Qualora un terzo degli aventi diritto al voto lo richieda, si deve procedere a votazione per scheda segreta.
6. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
7. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.
8. Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
9. La maggioranza è calcolata tenendo conto dei voti validamente espressi, escluse le astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.
10. Tutte le votazioni, anche elettive, si intendono approvate a maggioranza semplice dei voti salvo i casi relativi all'elezione del Presidente Federali contemplati dall'art. 15, commi 2, 5 e 6, dello statuto Federale e di proposta di modifica dello Statuto e di scioglimento della F.Cr.I. come disposto dagli artt. 36 e 37 dello Statuto stesso.

ART. 29: Verbale dell'Assemblea Nazionale

1. Il verbale dell'A.N. è redatto dal Segretario Federale, facendo fede assoluta dei fatti avvenuti nel corso dell'Assemblea medesima.
2. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Federale deve essere redatto entro 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. Copia del verbale deve essere trasmessa alla Segreteria Generale del CONI mentre l'originale deve essere depositato presso la Segreteria Federale.
4. Hanno facoltà di prendere visione del verbale i legali rappresentanti di tutte le A.S.A ed i partecipanti all'Assemblea.

ART. 30: Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

- 1 Hanno diritto di presentare ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale i legali rappresentanti di tutte le A.S.A partecipanti all'Assemblea ed i tesserati aventi diritto al voto partecipanti all'Assemblea.
- 2 Il ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale va presentato entro 7 giorni dallo svolgimento della stessa alla Commissione d'Appello che delibera inappellabilmente.

SEZIONE III - IL PRESIDENTE FEDERALE

ART. 31: Elezione

1. Il P.F. è eletto dall'A.N. con votazione separata, a scrutinio segreto ed una maggioranza di almeno la metà più uno dei voti presenti e rappresentati.

ART. 32: Attribuzioni e compiti

1. Per quanto riguarda le attribuzioni ed i compiti del P.F. si rinvia a quanto stabilito dall'art. 15 dello Statuto Federale.
2. Il P.F., nell'esercizio dei poteri di vigilanza, controllo e coordinamento su tutta la struttura organizzativa federale, ha facoltà di intervenire con diritto di parola alle riunioni di tutti gli organi collegi federali, esclusi gli Organi di Giustizia ed il C.R.C., sia di persona sia a mezzo di propri rappresentanti designati di volta in volta, e può richiedere relazioni e informative a tutti gli organi ed uffici federali fatta eccezione per gli Organi di Giustizia.

SEZIONE IV - IL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 33: Composizione ed elezione

1. Il C.F. è l'organo direttivo e di amministrazione della F.Cr.I. e dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
2. Il C.F. è composto dal Presidente e da 6 (sei) Consiglieri così eletti nell'A.N. Elettiva:
 - a) 4 dai Presidenti delle A.S.A., o dai loro delegati, aventi diritto di voto in Assemblea;
 - b) 1 dai rappresentanti degli atleti delle A.S.A. aventi diritto di voto in Assemblea;
 - c) 1 dai rappresentanti dei tecnici delle A.S.A. aventi diritto di voto in Assemblea e dagli altri tecnici federali.

ART. 34: Non accettazione della carica e dimissioni di uno o più Consiglieri

1. Per quanto riguarda la non accettazione della carica e le dimissioni di uno o più Consiglieri si rinvia a quanto stabilito dall'art. 33 dello Statuto Federale.
2. Il Consigliere che sia assente, salvo i casi di forza maggiore, per più di tre riunioni consecutive del C.F., decade automaticamente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16.16 dello Statuto Federale.

ART. 35: Decadenza del C.F.

1. Per quanto riguarda le ipotesi di decadenza del C.F. si rinvia a quanto stabilito dall'art. 16.14 dello Statuto Federale.

ART. 36: Riunioni e modalità convocazione

1. Per quanto riguarda le riunioni e modalità di convocazione del C.F. si rinvia a quanto stabilito dall'art. 16 dello Statuto Federale. In casi d'estrema urgenza, il C.F. può essere convocato anche a mezzo telegramma con un preavviso di giorni 3 (tre), ferma restando la conferma del ricevuto avviso da parte di tutti gli aventi diritto.
2. Alle riunioni del C.F., cui partecipa senza diritto di voto il Segretario Federale, con il compito di redigere i verbali e sottoscriverli unitamente a chi presiede la riunione, devono essere invitati i componenti effettivi del C.R.C.

ART. 37: Segretario del Consiglio Federale

1. Le funzioni di Segretario del C.F. sono svolte dal Segretario Federale ovvero da persona da lui delegata, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
2. Il Segretario Federale partecipa senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, alle riunioni del C.F. Tale diritto, peraltro, non compete al funzionario della segreteria che eventualmente sia intervenuto in sua sostituzione per esigenze di verbalizzazione.
3. Sarà compito del Segretario Federale redigere i verbali delle riunioni del C.F., sottoscrivendoli unitamente a chi presiede la riunione.
4. Ciascun verbale di seduta viene approvato dal C.F. nella prima seduta successiva.

ART. 38: Pubblicità delle deliberazioni

1. Tutte le delibere del C.F. aventi interesse organizzativo e regolamentare e comunque attinenti all'ordinamento e alla disciplina sportiva devono essere rese note a cura della Segreteria Federale mediante pubblicazione in apposito comunicato ufficiale da inviarsi a tutti i sodalizi ed a tutti i titolari di cariche federali entro 15 (quindici) giorni.

ART. 39: Attribuzioni del Consiglio Federale

1. Nella sua prima riunione il C.F. elegge nel suo ambito il Vice-Presidente Federale.
2. Il C.F. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Federale scelto al di fuori dei suoi componenti.
3. Per quanto riguarda tutte le altre attribuzioni del C.F. si rinvia a quanto stabilito dall'art. 16.4 dello Statuto Federale.

SEZIONE V - IL VICE - PRESIDENTE FEDERALE**ART. 40: Elezione del Vice - Presidente Federale**

1. L'elezione del Vice - Presidente Federale in seno al C.F. deve avvenire nella prima riunione del C.F. successiva all'A.N. elettiva.

ART. 41: Attribuzioni del Vice - Presidente Federale

1. Il Vice - Presidente Federale esercita i propri poteri di supplenza e sostituzione a norma dell'art. 15, commi 12 - 14, dello Statuto Federale.
2. Il Vice - Presidente Federale dura in carica per tutto il quadriennio olimpico.

SEZIONE VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**ART. 42: Composizione, elezione e nomina**

1. Per quanto riguarda composizione, elezione e nomina del C.R.C. si rinvia a quanto stabilito dall'art. 19 dello Statuto Federale.

ART. 43: Cessazione dalla carica

1. Per quanto riguarda il caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Presidente del C.R.C. e dei singoli componenti, il Collegio si rinvia a quanto stabilito dall'art. 19, comma 12, dello Statuto Federale.

**CAPO II - COMMISSIONI
SEZIONE I - GENERALITA'****ART. 44: Commissioni**

1. Per l'espletamento dell'attività federale, il C.F. può costituire Commissioni con funzioni tecniche e consultive, nominandone Presidenti e componenti e fissandone compiti e funzioni.

ART. 45: Requisiti e durata in carica di componenti Commissioni

1. Possono essere nominati componenti delle Commissioni federali coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 31 dello Statuto Federale, comma 1 lett. a), b), c) e d).
2. I componenti delle Commissioni durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

SEZIONE II - COMMISSIONI NAZIONALI**ART. 46: Commissioni Nazionali**

1. Le Commissioni nazionali sono composte di tesserati con particolare competenza nei singoli settori.
2. Sono previste le seguenti Commissioni:
 - a) Commissione Tesseramenti e Trasferimenti;
 - b) Commissione Impianti;
 - c) Commissione Promozione;
 - d) Commissione Tecnica;
 - e) Commissione per l'attività giovanile;
 - f) Commissione Medica;
 - g) Commissione Federale Atleti;
 - h) Commissione Antidoping;
3. Il C.F. può sciogliere le Commissioni esistenti o istituirne di nuove con compiti da stabilire, con particolare riguardo al settore tecnico eccezion fatta per la Commissione Federale Atleti.

ART. 47: Commissione Tesseramenti e Trasferimenti

1. La Commissione Tesseramenti e Trasferimenti è composta da un Presidente e da due componenti nominati dal C.F., resta in carica per un quadriennio ed è riconfermabile.
2. La Commissione ha competenza in prima istanza sulle questioni in merito al tesseramento, vincolo, nulla - osta e trasferimento di atleti e tecnici tra A.S.A.
3. Le decisioni della Commissione Tesseramenti e Trasferimenti sono impugnabili con ricorso al C.F..

ART. 48: Commissione Impianti

1. La Commissione Impianti è composta da un Presidente e da due componenti nominati dal C.F., resta in carica per un quadriennio ed è riconfermabile.
2. La Commissione ha il compito di proporre al C.F. l'omologazione delle attrezzature e dei materiali degli impianti per l'attività federale e, se espressamente richiesta, di formulare pareri sulla richiesta di contributi per la costruzione di nuovi impianti.

ART. 49: Commissione Promozione

1. La Commissione Promozione è composta da un Presidente e da due componenti nominati dal C.F., resta in carica per un quadriennio ed è riconfermabile.
2. La Commissione ha il compito di avanzare al C.F. proposte di programmazione ed organizzazione delle attività promozionali della Federazione, curare la ricerca ed i successivi rapporti con gli sponsor, la stampa e la televisione.

ART. 50: Commissione Tecnica

1. La Commissione Tecnica è composta da un Presidente e da due componenti nominati dal C.F., resta in carica per un quadriennio ed è riconfermabile.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) provvedere, facendo le relative proposte al C.F., alla formulazione di eventuali modifiche ai regolamenti delle gare;
 - b) provvedere alla stesura formale delle proposte di norme regolamentari richiesta dal C.F. ed alla loro precisa collocazione nel contesto delle norme vigenti e verificare la correttezza dei testi definitivi da sottoporre a deliberazione del C.F. e successivamente all'approvazione del CONI, da pubblicare negli Atti Ufficiali;
 - c) fornire al C.F. proposte di norme regolamentari su materie determinate;
 - d) suggerire, limitatamente a questioni meramente tecniche, interpretazioni sulle norme principali e più controverse, da trasmettere al C.F. per l'approvazione;
 - e) coordinare lo svolgimento dei Campionati e delle altre manifestazioni ufficiali;
 - f) predisporre annualmente le classifiche nazionali;
 - g) compilare il calendario gare da sottoporre all'approvazione del C.F.

ART. 51: Commissione per l'attività giovanile

1. La Commissione per l'attività giovanile è composta da un Presidente e da due componenti nominati dal C.F., resta in carica per un quadriennio ed è riconfermabile.
2. La Commissione ha funzioni di programmazione ed organizzazione dell'attività giovanile.

ART. 52: Commissione Medica

1. La Commissione Medica è composta da un Presidente e da due componenti nominati dal C.F., resta in carica per un quadriennio anno ed è riconfermabile.
2. In base alle vigenti direttive del CONI, il Presidente ed i due componenti la Commissione devono essere specialisti di Medicina dello Sport iscritti quali soci ordinari della Federazione Medico Sportiva Italiana.
3. La Commissione ha compiti di organizzazione del servizio medico - sportivo federale.
4. La Commissione ha i compiti previsti dal Regolamento sanitario.
5. Tale Regolamento sanitario, al pari di tutte le norme attuative dello Statuto con valenza pubblicistica, deve essere sottoposto all'approvazione ai fini sportivi del CONI.

ART. 53: Commissione Federale Atleti

1. Per quanto concerne la Commissione Federale Atleti si rinvia al Regolamento specifico della medesima.

ART. 54: Commissione Antidoping

1. La Commissione Federale Antidoping è composta dal Presidente e da due componenti nominati dal C.F., resta in carica per un anno ed è riconfermabile.
2. Per tutto quanto concerne la Commissione Federale Antidoping si rinvia alle norme sportive anti - doping previste dalle vigenti disposizioni del CONI.

SEZIONE III - ORGANISMI FEDERALI SPECIALIZZATI

ART. 55: Organismi Federali Specializzati

1. Il C.F. può istituire organismi federali per esigenze di specifici settori della organizzazione federale ai quali è riconosciuta funzione ausiliaria degli Organi Federali.
2. Sono previste i seguenti organismi specializzati:
 - a) il Gruppo Italiano Arbitri di Cricket;
 - b) il Gruppo Italiano Tecnici di Cricket.

ART. 56: Gruppo Italiano Arbitri di Cricket

1. Il Gruppo Italiano Arbitri di Cricket (GIAC) ha le funzioni fissate dal proprio Regolamento interno deliberato dal C.F. ed approvato dal CONI.

2. Il GIAC esplica la sua funzione in piena autonomia essendo organizzato in uno specifico settore per l'attuazione dei propri compiti istituzionali.
3. Il GIAC ha lo scopo di reclutare, organizzare e disciplinare gli arbitri di cricket e di provvedere, per loro mezzo, all'esatta applicazione dei regolamenti tecnici e delle relative norme federali.

ART. 57: Gruppo Italiano Tecnici di Cricket

1. Il Gruppo Italiano Tecnici di Cricket (GITC) ha le prerogative ed i compiti fissati dal Regolamento dei Tecnici federali deliberato dal C.F. ed approvato dal CONI.
2. Il GITC ha il compito di organizzare e sovrintendere tutte le attività ed i corsi tesi alla formazione ed all'aggiornamento degli istruttori federali.

PARTE TERZA - STRUTTURE TERRITORIALI CAPO I - STRUTTURE TERRITORIALI

ART. 58: Strutture territoriali

1. Gli Strutture territoriali hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale.
2. Essi vengono eletti o nominati secondo le disposizioni dello Statuto Federale e del presente Regolamento e, per quanto compatibili, si uniformano ai principi enunciati per gli Organi centrali.
3. Sono Strutture territoriali della F.Cr.I. gli organi regionali, ivi compresi quelli della Valle d'Aosta e delle province a statuto speciale di Trento e Bolzano.
4. Non è consentita l'istituzione di alcun Organo periferico non espressamente previsto dallo Statuto Federale.

ART. 59: Mancato o irregolare funzionamento

1. In caso di accertate gravi irregolarità di gestione o di funzionamento di un Organo Regionale, il C.F. può provvedere come segue:
 - a) in caso di gravi irregolarità di gestione o gravi carenze di funzionamento per il Comitato Regionale si rinvia a quanto stabilito all'art. 16.4 lett. (h), dello Statuto Federale;
 - b) in caso di mancato funzionamento del Delegato Regionale, questi viene revocato dal C.F. che nomina in sostituzione un nuovo Delegato.

CAPO II - ORGANI REGIONALI SEZIONE I - GENERALITA'

ART. 60: Organi regionali

1. Gli Organi Regionali sono:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Presidente del Comitato Regionale;
 - c) il Comitato Regionale.
2. Qualora in una regione siano presenti meno di 10 ASA con diritto di voto, il C.F. nominerà un Delegato Regionale così come previsto dall'art. 23 dello Statuto Federale.

SEZIONE II - L'ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 61: Norme di riferimento

1. L'Assemblea Regionale è disciplinata dall'art. 20 dello Statuto Federale e dalle norme relative all'A.N. previste nel presente Regolamento, in quanto compatibili e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli. Pertanto l'Assemblea Regionale va celebrata ogni quattro anni.

ART. 62: Indizione, pubblicità e convocazione

1. Per quanto riguarda indizione, pubblicità e convocazione dell'Assemblea Regionale si rinvia a quanto stabilito all'art. 20 dello Statuto Federale.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale deve essere spedito a mezzo raccomandata nei modi e tempi previsti dall'art. 20 comma 9 dello Statuto Federale.

ART. 63: Partecipazione e rappresentanza

1. Per quanto riguarda partecipazione e rappresentanza in occasione dell'Assemblea Regionale si rinvia a quanto stabilito all'art. 20 dello Statuto Federale.

ART. 64: Verifica dei poteri

1. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Comitato Regionale. Nelle Assemblee elettive i candidati alle cariche regionali non possono far parte né della Commissione Verifica Poteri né svolgere le funzioni di scrutatori.
2. La Commissione Verifica Poteri opera e svolge i propri compiti secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente Regolamento.
3. La data di convocazione dell'Assemblea Regionale ed il relativo ordine del giorno devono essere tempestivamente comunicati al P.F.

ART. 65: Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati regionali

1. Nel caso di nuova costituzione di un Comitato Regionale, l'Assemblea Regionale è convocata dal P.F. a mezzo di lettera raccomandata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e contenente l'ordine del giorno.
2. All'espletamento delle procedure di cui al comma precedente provvede la Segreteria Federale nel rispetto di quanto stabilito.
3. Se la costituzione del nuovo Comitato Regionale non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli Organi eletti dureranno in carica fino al termine del quadriennio in corso.

SEZIONE III - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE**ART. 66: Elezione**

1. Per quanto riguarda l'elezione del Presidente del Comitato Regionale si rinvia a quanto stabilito agli artt. 20 e 21 dello Statuto Federale.

ART. 67: Impedimento temporaneo, definitivo e dimissioni

1. Per quanto concerne l'ipotesi di impedimento temporaneo, definitivo o dimissioni del Presidente del Comitato Regionale si rinvia a quanto stabilito all'art. 21.6 dello Statuto Federale.

ART. 68: Attribuzioni del Presidente Regionale

1. Per quanto riguarda le attribuzioni del Presidente del Comitato Regionale si rinvia a quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto Federale.
2. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce documenti e beni d'appartenenza del Comitato, in suo possesso con redazione d'apposito verbale di consegna.

SEZIONE IV - IL CONSIGLIO REGIONALE**ART. 69: Composizione**

1. Il Consiglio Regionale, che resta in carica per la durata del quadriennio olimpico salvo i casi di decadenza anticipata, è composto dal Presidente e da 5 (cinque) Consiglieri così eletti nell'Assemblea Regionale Elettiva:
 - a) 3 dai Presidenti delle A.S.A. regionali, o dai loro delegati, aventi diritto di voto in Assemblea;
 - b) 1 dai rappresentanti degli atleti delle A.S.A. regionali aventi diritto di voto in Assemblea;
 - c) 1 dai rappresentanti dei tecnici delle A.S.A. regionali aventi diritto di voto in Assemblea e dai tecnici non legati ad alcuna A.S.A., regolarmente iscritti all'albo, presenti nella Regione.

ART. 70: Elezione

1. I componenti del Comitato Regionale sono eletti dall'Assemblea Regionale.
2. L'elezione dei Consiglieri del Comitato Regionale avviene con votazione a scrutinio segreto, separata e successiva a quella del Presidente, secondo le norme che disciplinano l'elezione dei componenti del C.F.

ART. 71: Non accettazione della carica o dimissioni di uno o più Consiglieri

1. Per quanto riguarda la non accettazione della carica e le dimissioni di uno o più Consiglieri si rinvia a quanto stabilito dall'art. 33 dello Statuto Federale.

ART. 72: Attribuzioni del Comitato Regionale

1. Per quanto concerne le attribuzioni del Comitato Regionale si rinvia a quanto previsto dall'art. 22.3 dello Statuto Federale.

ART. 73: Funzionamento

1. Nella sua prima riunione il Comitato Regionale elegge il Vice - Presidente Regionale ed il Segretario Regionale.
2. Il Comitato Regionale si riunisce periodicamente, comunque non meno di quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente Regionale o la maggioranza dei Consiglieri lo ritenga opportuno.
3. La convocazione della riunione del Comitato Regionale dovrà essere notificata per iscritto ai Consiglieri nei modi e termini previsti dall'art. 22 comma 4 dello Statuto Federale oppure in casi di estrema urgenza con le stesse modalità di cui all'art. 35.1 del presente Regolamento.
4. Delle riunioni viene redatto, a cura del Segretario, il verbale da trasmettersi in copia alla Segreteria Federale entro e non oltre dieci giorni dallo svolgimento della riunione e di cui viene data lettura nella riunione successiva.
5. La sede del Comitato Regionale è nella città capoluogo della regione, se non diversamente deliberato dal C.F.

SEZIONE V - I DELEGATI REGIONALI**ART. 74: Norme di riferimento**

1. La durata dell'incarico e le attribuzioni dei Delegati Regionali sono stabilite dall'art. 23 dello Statuto Federale.
2. I Delegati Regionali fungono da referenti del C.F. sul territorio con lo specifico compito di:
 - a) contribuire nell'ambito della propria Regione alla realizzazione dei fini di cui all'art. 1 dello Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove Associazioni sportive e per l'assistenza a quelle già esistenti, siano esse affiliate o aderenti;
 - b) informare tempestivamente il C.F. di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione;
 - c) intervenire nell'interesse della F.Cr.I. e degli affiliati ed aderenti presso l'Organizzazione Periferica del CONI e le autorità locali;
 - d) osservare ed applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza i provvedimenti del P.F., le deliberazioni e le decisioni del C.F. e quelle del Consiglio di Presidenza.
3. I Delegati Regionali sono nominati dal C.F., ai sensi dell'art. 23.1 dello Statuto Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali con l'incarico di addivenire alla costituzione del Comitato Regionale.
4. I Delegati Regionali a fine anno devono presentare una dettagliata relazione circa l'esito del loro mandato per consentire al C.F. stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

ART. 75: Sede

1. La sede della Delegazione Regionale viene deliberata dal C.F. su proposta del Delegato stesso.

PARTE QUARTA - SEGRETERIA FEDERALE**ART. 76: Finalità**

1. Per quanto riguarda la Segreteria Federale si rinvia a quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto Federale.

ART. 77: Segretario Federale

1. Per quanto riguarda il Segretario Federale si rinvia a quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto Federale.

TITOLO II - AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO**PARTE PRIMA - AFFILIAZIONE****CAPO I - GENERALITA'****ART. 78: Affiliati**

1. Per quanto concerne gli Affiliati si rinvia all'art. 5 dello Statuto Federale.

ART. 79: Composizione delle A.S.A.

1. Le A.S.A. che costituiscono la F.Cr.I. sono composte dalle seguenti categorie:

- a) atleti;
- b) tecnici;
- c) dirigenti;
- d) soci delle A.S.A.

ART. 80: Diritti delle A.S.A.

1. Per quanto concerne i diritti delle A.S.A. si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto Federale.

ART. 81: Doveri delle A.S.A.

1. Per quanto concerne i doveri delle A.S.A. si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto Federale.

CAPO II – AFFILIAZIONE**ART. 82: Modalità di affiliazione**

1. La domanda di affiliazione deve essere diretta al C.F. e deve essere compilata sugli appositi moduli predisposti ed inviati ai richiedenti dalla Segreteria Federale, con l'osservanza delle istruzioni diramate dalla Segreteria medesima e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio richiedente con la specifica e contestuale dichiarazione di assoggettamento incondizionata al vincolo di Giustizia previsto dall'art. 29 dello Statuto Federale.
2. La domanda deve essere corredata dallo statuto del sodalizio in copia autenticata e deve essere inoltrata alla Segreteria Federale accompagnata dai seguenti documenti ed attestazioni:
 - a) atto costitutivo;
 - b) elenco dei dirigenti in carica con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti nonché copia del verbale che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
 - c) ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote d'affiliazione e di tesseramento;
 - d) elenco nominativo dei soci tesserati F.Cr.I.;
 - e) descrizione di eventuali impianti a disposizione.
3. Ai fini dell'affiliazione l'anno sportivo va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

ART. 83: Rinnovo dell'affiliazione

1. Le A.S.A. devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione in base a quanto stabilito dall'art. 9 dello Statuto Federale.
2. Il rinnovo dell'affiliazione viene effettuato inviando, nei termini stabiliti dal successivo art.93 del presente Regolamento, alla Segreteria Federale:
 - a) l'apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante;
 - b) il pagamento, o la dimostrazione del pagamento, della quota stabilita dal C.F. per il rinnovo dell'affiliazione;
 - c) lo Statuto della A.S.A. richiedente il rinnovo, nel caso siano intervenute variazioni al testo medesimo. In tal caso dovrà essere allegato il verbale dell'Assemblea che ha approvato le suddette variazioni statutarie;
 - d) il verbale dell'ultima Assemblea della A.S.A. richiedente il rinnovo, nel caso siano intervenute variazioni nella composizione del Consiglio Direttivo;
 - e) le quote di tesseramento;
 - f) l'elenco nominativo dei soci.

ART. 84: Accettazione della domanda d'affiliazione e rinnovo dell'affiliazione

1. L'accettazione della domanda di affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione è competenza del C.F.
2. Dell'avvenuta accettazione della domanda di prima affiliazione la Segreteria Federale dà notizia sugli Atti ufficiali e direttamente all'interessato ed al Comitato Regionale di competenza.
3. In caso di accoglimento della domanda di prima affiliazione, previo riconoscimento ai fini sportivi della Associazione richiedente con conseguente approvazione da parte del C.F. di statuto, l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera ai sensi dell'art 5 comma 2 dello Statuto Federale.
4. La mancata accettazione della domanda di affiliazione o di rinnovo dell'affiliazione è comunicata all'interessato con la relativa motivazione unitamente alla restituzione delle somme versate dall'interessato medesimo ai sensi dell'art 5 comma 9 dello Statuto Federale.

ART. 85: Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza sociale della A.S.A. nei confronti della F.Cr.I. spetta al Presidente della A.S.A. o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati come Dirigenti per l'anno in corso.

ART. 86: Denominazione sociale

1. Le A.S.A. possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico.
2. La F.Cr.I. può non accettare domande di affiliazione da parte di enti che abbiano denominazione identica a quella di un'altra A.S.A.

ART. 87: Cambiamenti di sede, fusioni ed abbinamenti sociali

1. Sono soggetti ad approvazione da parte del C.F. in applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo federale tutte le modifiche statutarie delle A.S.A. con particolare riguardo a:
 - a) le modifiche statutarie attinenti al cambiamento di sede;
 - b) le modifiche statutarie attinenti al cambiamento di denominazione per abbinamento pubblicitario.
2. Le modifiche statutarie riportate nel comma precedente dovranno anche essere tempestivamente comunicate al CONI ed al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
3. Nel caso di fusione tra due o più A.S.A. o fusione per incorporazione, possibile solo nell'ambito della medesima provincia tra A.S.A. in regola con il pagamento delle quote federali, devono essere inviate alla Segreteria Federale, in copia autenticata, le deliberazioni dei competenti organi sociali dei sodalizi che vengono a cessare per effetto della fusione nonché l'atto costitutivo e lo Statuto della A.S.A. che sorge dalla fusione medesima. In caso di fusione per incorporazione, l'atto costitutivo e lo statuto restano quelli della A.S.A. incorporante.
4. La A.S.A. risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi dei sodalizi estinti, e resta affiliato con la migliore posizione sportiva posseduta dai sodalizi medesimi.
5. In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi della A.S.A. incorporante.
6. Non sono ammissibili cambiamenti di sede e fusioni tra A.S.A. una volta iniziata l'attività ufficiale.
7. In caso di fusione, ma non di incorporazione, la A.S.A. risultante dalla fusione deve portare a conoscenza immediata di tutti i propri tesserati l'intervenuta approvazione della fusione da parte del C.F., e ciascun interessato ha termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dal momento della comunicazione per tesserarsi con altra A.S.A.
8. In caso di fusione per incorporazione, i tesserati della A.S.A. incorporata restano vincolati per la parte residua del vincolo.

CAPO III - CESSAZIONE D'APPARTENENZA ALLA F.Cr.I.

ART. 88: Generalità

1. L'affiliazione di una A.S.A. alla F.Cr.I. cessa:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività sportiva protrattasi per un anno federale;
 - d) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
 - e) per mancato rinnovo dell'affiliazione annuale;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte del C.F.
2. La cessazione d'appartenenza alla F.Cr.I. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.
3. I provvedimenti di cui alla lettera (b) e (c) seguono ad accertamento del C.F., mentre la radiazione rientra tra le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.
4. A tutti i casi di cessazione dell'affiliazione consegue di diritto la cessazione dal vincolo di tesseramento nei confronti della A.S.A. che cessa di far parte della F.Cr.I.

ART. 89: Recesso

1. Le A.S.A. possono richiedere il recesso d'appartenenza alla F.Cr.I. inviando richiesta scritta alla Segreteria Federale.

ART. 90: Scioglimento

1. Le A.S.A. che procedono al proprio scioglimento devono comunicarlo tempestivamente alla Segreteria Federale inviando il verbale dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento. La Segreteria Federale procederà a formalizzare la cessazione d'appartenenza alla F.Cr.I. stessa.

ART. 91: Inattività sportiva

1. Le A.S.A. che non partecipano per un anno sportivo federale all'attività sportiva ufficiale perdono automaticamente la qualifica di A.S.A.

ART. 92: Radiazione

1. La radiazione viene comminata in tutti i casi di gravi infrazioni all'ordinamento giuridico sportivo.

ART. 93: Mancato rinnovo dell'affiliazione

1. Le A.S.A. che non avranno ottemperato entro il 31 gennaio alle disposizioni relative all'art. 83 ed 84 del presente Regolamento verranno sospese da ogni attività federale.
2. Qualora le A.S.A. medesime non ottemperassero alle suddette disposizioni entro il 31 marzo, comprese le eventuali indennità di mora stabilite dal C.F., il loro rapporto con la F.Cr.I. decadrà automaticamente.
3. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivarrà ad una nuova affiliazione e di conseguenza sarà subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

ART. 94: Revoca dell'affiliazione

1. Le A.S.A. che, in qualsiasi momento, perdono i requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione, verranno sottoposte a revoca dell'affiliazione stessa da parte del C.F.

**PARTE SECONDA - TESSERAMENTO
CAPO I - GENERALITA'****ART. 95: Vincolo federale**

1. Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla F.Cr.I. in un rapporto giuridico sportivo.
2. Escluse le cariche per le quali la durata del tesseramento è espressamente prevista dallo Statuto Federale, il tesseramento ha validità annuale.
3. Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto ed i Regolamenti federali, è tenuto al rispetto delle deliberazioni, dei provvedimenti e delle decisioni degli Organi federali.
4. Il tesserato ha diritto:
 - a) di partecipare all'attività federale attraverso la A.S.A. d'appartenenza;
 - b) indossare la divisa sportiva della propria A.S.A. e, se selezionati per l'attività ufficiale, quella federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.Cr.I. in materia;
 - c) di concorrere se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.

ART. 96: Tesserati

1. Per tutto quanto concerne lo status di tesserato federale si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto Federale.

ART. 97: Obbligatorietà del tesseramento

1. Gli atleti, i tecnici, esclusi quelli non legati specificamente ad A.S.A., ed i dirigenti devono essere tesserati alla F.Cr.I. tramite la A.S.A. di appartenenza.

ART. 98: Modalità di tesseramento

1. Il tesseramento degli atleti e dei dirigenti delle A.S.A. va richiesto annualmente dal legale rappresentante utilizzando gli appositi moduli e comunque con l'osservanza delle formalità all'uopo stabilite e richieste dalla Segreteria Federale. Il tesseramento si intende perfezionato con l'accoglimento della domanda.
2. Ai sensi delle vigenti direttive CONI in materia, gli atleti che richiedano il tesseramento dovranno sottoscrivere contestualmente alla richiesta di tesseramento medesimo, la loro accettazione a rendersi sempre disponibili ai controlli anti-doping nei tempi e modi stabiliti dalla F.Cr.I. e dal CONI. Copia di tale impegnativa sarà conservata negli archivi della A.S.A. d'appartenenza dell'atleta ed inviata alla F.Cr.I. su richiesta di quest'ultima.

3. Il tesseramento degli arbitri e dei tecnici avviene in conformità con quanto previsto dall'art. 7, comma 4, dello Statuto Federale.
4. E' vietato firmare più di una richiesta di tesseramento.
5. La tessera federale è rilasciata dalla Segreteria Federale.
6. E' fissato annualmente al 30 novembre il termine di scadenza ordinario per il rinnovo del tesseramento, ferma restando la possibilità di un successivo tesseramento con la medesima A.S.A. entro il successivo 31 marzo.
7. L'inosservanza dei termini sopra riportati non esclude il tesseramento a sanatoria, nel qual caso andrà corrisposta una soprattassa di tesseramento fissata all'uopo ogni anno dal C.F.

ART. 99: Tesseramento di atleti stranieri

1. Si può far luogo da parte delle A.S.A. a tesseramento di atleti di nazionalità straniera, purché dilettanti e regolarmente residenti in Italia, nel rispetto di quanto stabilito in materia dal CONI e dalla vigente legislazione statale.

ART. 100: Esclusività della prestazione atletica

1. L'atleta tesserato per una A.S.A. non può svolgere attività agonistica per altra A.S.A.

ART. 101: Validità delle tessere federali

1. Le tessere federali sono valide dalla data del rilascio fino al 31 dicembre successivo.
2. La richiesta di tesseramento può essere avanzata ogni anno entro il 31 marzo, sempre che la A.S.A. richiedente sia regolarmente affiliata ed abbia già provveduto al rinnovo della affiliazione per l'anno in corso. Per il rinnovo del tesseramento di atleti vincolati pluriennalmente vale il termine del 30 novembre precedente ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 4 (B) dello Statuto Federale.

ART. 102: Partecipazione all'attività agonistica

1. Per partecipare all'attività agonistica, la A.S.A. di appartenenza dell'interessato deve essere in possesso ed esibire la tessera agonistica all'Ufficiale di gara preposto.
2. Chi non è in grado di esibire la tessera agonistica, pur essendone titolare, può essere ammesso sub - judge all'attività agonistica previa dichiarazione scritta da parte del capitano della squadra.

ART. 103: Persone cui è inibito il tesseramento

1. Le A.S.A. non possono tesserare persone cui è inibito il tesseramento ai sensi dell'art. 10, comma 12, dello Statuto Federale.
2. L'inosservanza del comma precedente configura l'illecito disciplinare.

CAPO II – TESSERE**ART. 104: Categorie di tesserati**

1. I soggetti della Federazione sono indicati dall'art. 7 dello Statuto Federale.

ART. 105: Tessera Agonistica

1. La tessera agonistica viene prodotta dalla Segreteria Federale in duplice copia, una rilasciata alla A.S.A. d'appartenenza, l'altra rimanendo in possesso della F.Cr.I.
2. La tessera agonistica deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo alla F.Cr.I. dalla A.S.A. d'appartenenza del tesserando o il 30 novembre in caso di rinnovo di tesseramento, facendo pervenire alla Segreteria Federale, nei modi e termini previsti annualmente dal C.F.:
 - a) l'apposito modulo debitamente compilato con la firma dell'atleta o di chi ne detiene la patria potestà, per i richiedenti minorenni;
 - b) la tassa di tesseramento fissata dal C.F., comprensiva del premio assicurativo obbligatorio;
 - c) il certificato d'idoneità sanitaria agonistica;
 - d) quant'altro espressamente richiesto, di anno in anno, dal C.F.
3. La tessera agonistica viene rilasciata soltanto agli atleti rientranti nei termini d'età stabiliti dal C.F. ossia aventi compiuto il tredicesimo anno d'età all'1 settembre precedente l'anno di tesseramento. Il rilascio per i minorenni risulta essere provvisorio in attesa di un pronunciamento definitivo in materia da parte delle autorità preposte.

ART. 106: Tessera Pre - Agonistica

1. La tessera pre - agonistica viene prodotta dalla Segreteria Federale in duplice copia, una rilasciata alla A.S.A. d'appartenenza del tesserato, l'altra rimanendo in possesso della F.Cr.I.
2. La tessera pre - agonistica deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo alla F.Cr.I. dalla A.S.A. d'appartenenza del tesserando o il 30 novembre in caso di rinnovo di tesseramento, facendo pervenire alla Segreteria Federale, nei modi e termini previsti annualmente dal C.F.:
 - a) l'apposito modulo debitamente compilato con la firma di chi detiene la patria potestà del richiedente;
 - b) la tassa di tesseramento fissata dal C.F., comprensiva del premio assicurativo obbligatorio;
 - c) il certificato di sana e robusta costituzione;
 - d) quant'altro espressamente richiesto, di anno in anno, dal C.F.
4. La tessera pre - agonistica viene rilasciata soltanto agli atleti che hanno compiuto il nono anno d'età al 1 gennaio precedente l'anno di tesseramento. Il rilascio risulta essere provvisorio in attesa di un pronunciamento definitivo in materia da parte delle autorità preposte.
3. La tessera pre - agonistica può venire modificata in agonistica, fermi restando i requisiti d'età di cui all'art. 105.3 del presente Regolamento, con l'adempimento da parte della A.S.A. e del richiedente di quanto stabilito all'art. 105.2 del presente Regolamento.

ART. 107: Tessera Tecnico

1. La tessera di Tecnico Federale sarà rilasciata a coloro che sono in possesso di tale qualifica, avendola conseguita nei modi e termini previsti dal C.F. e dal Regolamento del Corpo Tecnici approvato dal CONI.

ART. 108: Tessera Arbitrale

1. La tessera di Arbitro Federale sarà rilasciata a coloro che sono in possesso di tale qualifica, avendola conseguita nei modi e termini previsti dal C.F. e dal Regolamento del Gruppo Italiano Arbitri di Cricket debitamente approvato dal CONI.

ART. 109: Tessera Membro d'onore

1. I membri d'onore, compreso il Presidente Onorario, acquistano la posizione di tesserati solo per il fatto di essere investiti delle rispettive cariche dall'Assemblea.

ART. 110: Tessera Titolare di cariche federali

1. I titolari di cariche federali acquistano la posizione di tesserati solo per il fatto di essere investiti delle rispettive cariche.

ART. 111: Tessera Dirigente A.S.A.

1. La F.Cr.I. provvederà a rilasciare la tessera di Dirigente obbligatoriamente al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo della A.S.A. indicati nel modulo di affiliazione o rinnovo dell'affiliazione.

ART. 112: Duplicati

1. Qualora per una causa qualsiasi venga smarrita o distrutta una tessera, il titolare può richiedere il rilascio di un duplicato.
2. Il duplicato deve essere richiesto alla F.Cr.I. previo il versamento della tassa prevista stabilita annualmente dal C.F.

ART. 113: Atleti non regolarmente tesserati

1. Gli atleti che parteciperanno a gare ufficiali senza aver espletato correttamente le formalità di tesseramento e/o inducendo il proprio capitano a rilasciare, dichiarazioni liberatorie false, saranno soggetti d'una inchiesta da parte della Procura Federale nei modi e termini previsti dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.
2. L'inchiesta e l'eventuale procedimento disciplinare di cui al comma precedente riguarderà anche il capitano che ha rilasciato dichiarazioni false.

CAPO III - SETTORI DEI TESSERATI**ART. 114: Suddivisione secondo l'età**

1. Gli atleti tesserati, in rapporto alla loro età, si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a) Under 13, coloro che hanno compiuto 9 anni ma non ancora 13 all'1 settembre dell'anno di tesseramento;
 - b) Under 15, coloro che hanno compiuto 11 anni ma non ancora 16 all'1 settembre dell'anno di tesseramento;
 - c) Ordinari, coloro che hanno compiuto almeno 16 anni all'1 settembre dell'anno di tesseramento;
 - d) Veterani Over 50, coloro che hanno compiuto 50 anni all'1 settembre dell'anno di tesseramento.

ART. 115: Computo dell'età

1. Per tutti i settori il computo dell'età viene riferito all'1 settembre in conformità con le vigenti disposizioni dell'International Cricket Council, escluso il tesseramento agonistico per cui si fa riferimento all'1 gennaio dell'anno per il quale si richiede il tesseramento in relazione al compimento dell'età minima di 13 anni per il primo tesseramento e del raggiungimento della maggiore età.

CAPO IV - TRASFERIMENTI E VINCOLI SPORTIVI**ART. 116: Generalità**

1. La disciplina dei trasferimenti riguarda esclusivamente i tesserati agonistici e, limitatamente ai casi ritenuti dal C.F. di forza maggiore, quali motivi di lavoro, studio e dimora, o familiari e cambi di residenza, i tesserati pre - agonistici.

Art 117: Vincolo e modalità di trasferimento

1. L'unico proprietario del cartellino - tessera agonistica, è l'atleta maggiorenne.
2. L'atleta che abbia compiuto il 18° anno d'età dal 1° gennaio dell'anno per cui viene tesserato da una A.S.A. è vincolato alla A.S.A. stessa per la sola durata dell'anno sportivo per il quale è in vigore il tesseramento.
3. Ogni tesserato maggiorenne è libero di svolgere attività agonistica per un'altra A.S.A. nell'anno successivo a meno che egli, per sua libera scelta, ricada in quanto previsto dall'art. 10.4 dello Statuto Federale.
4. L'atleta minorenni a cui viene rilasciata la tessera agonistica (cartellino) dalla A.S.A. di primo tesseramento agonistico si intende vincolato al rinnovo del tesseramento per la stessa A.S.A. fino ad un massimo di anni 4 ovvero fino al compimento del 18° anno d'età qualora questo sia antecedente.
5. La A.S.A. di appartenenza o di nuovo tesseramento dovrà depositare il cartellinamento completo entro i trenta giorni dalla stipula dell'accordo con l'atleta, così da evitare la possibilità di eventuali doppi tesseramenti derivanti da una disparità di scadenze.
6. L'atleta tesserato per una A.S.A. con tessera agonistica che compia il 18° anno d'età in una data successiva a quella in cui è stato effettuato il tesseramento agonistico ricade in quanto previsto dall'art. 118.1 delle presenti norme ed è fatto obbligo a terminare la stagione agonistica a cui la A.S.A. di appartenenza ha aderito secondo gli obblighi ed i dettami dell'etica sportiva.
7. L'atleta che non ottemperi ai doveri dell'etica sportiva può incorrere nel deferimento, da parte dell'A.S.A. per cui è tesserato, agli Organi di Disciplina Federali.

ART. 118: Vincolo sportivo tra atleta ed A.S.A.

1. L'atleta maggiorenne tesserato per una A.S.A. è vincolato alla A.S.A. stessa per la durata dell'anno sportivo per il quale è in vigore il tesseramento.
2. L'atleta e la A.S.A possono, tuttavia, di comune accordo, stabilire un periodo di vincolo maggiore alla cadenza annuale fino ad un massimo di quattro anni mediante accordo scritto che acquista efficacia con il deposito di una copia presso la Segreteria Federale ai sensi di quanto previsto dall'art 10.4 dello Statuto Federale.
3. Sono tassativamente vietati accordi fra A.S.A. e atleti che determinino di fatto il doppio tesseramento per la stessa stagione agonistica.
4. E' fatto obbligo da parte dell'atleta di comunicare tempestivamente e/o autocertificare l'appartenenza alla singola A.S.A. di tesseramento e da parte della A.S.A. la richiesta cautelativa di controllo incrociato dei tesseramenti da parte della Segreteria Federale.
5. Tutti gli atleti agonisti, sia maggiorenni che minorenni, si intendono liberi da ogni vincolo qualora la A.S.A. di appartenenza non si iscriva al Campionato di competenza.

ART. 119: Vincolo dei tecnici di A.S.A.

1. Il tecnico di una A.S.A. è vincolato a prestare la propria attività per la stessa A.S.A. per l'intero anno sportivo.

ART. 120: Scioglimento automatico del vincolo degli atleti

1. Il vincolo sportivo di cui all'art. 118.2 del presente Regolamento è automaticamente sciolto nei modi previsti dall'art. 10.5 dello Statuto Federale:
 - a) per omessa o rinunciata iscrizione della A.S.A. al campionato di competenza;
 - b) per ritiro della A.S.A. dal campionato di competenza;

- c) per inattività agonistica determinata da scelta della A.S.A. o scelta volontaria dell'atleta;
 - d) per cambio di residenza risultante da certificato anagrafico, o auto certificazione, o per documentate ragioni di lavoro o di studio, quando venga a rendersi impossibile o troppo onerosa l'attività sportiva con la A.S.A. di appartenenza;
 - e) per rinuncia espressa alla attività sportiva della A.S.A.
2. Per particolari motivi di interesse sportivo o apprezzabili situazioni di conflitto fra atleta ed A.S.A., o in considerazione di seri interessi personali dell'atleta il C.F. può sempre disporre lo scioglimento del vincolo pluriennale previsto dagli artt. 10, commi 2 - 4, dello Statuto Federale e 118.2 del presente Regolamento purché in sintonia con le procedure previste dal successivo art. 122 del presente Regolamento.
 3. La cessazione del vincolo avviene poi in tutti i casi di cessazione d'appartenenza della A.S.A. alla F.Cr.I.

ART. 121: Cessazione e scioglimento del vincolo dei tecnici

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche al vincolo tra tecnici ed A.S.A.

ART. 122: Procedimenti relativi allo scioglimento del vincolo

1. La domanda di scioglimento del vincolo va spedita dall'interessato o da chi ne detiene la patria potestà alla A.S.A. di competenza, ed in copia alla F.Cr.I., mediante raccomandata A/R o via fax entro l'1 dicembre.
2. La A.S.A. cui viene fatta richiesta di scioglimento del vincolo può proporre opposizione motivata nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della copia della domanda, fa fede la ricevuta di ritorno o del fax.
3. La mancata opposizione determina l'accoglimento della domanda validamente proposta e la decisione non è soggetta ad impugnazione.
4. In caso di opposizione della A.S.A. cui viene fatta richiesta di scioglimento del vincolo, la decisione in merito allo scioglimento anticipato del vincolo viene demandata alla Commissione Tesseramenti.

ART. 123: Trasferimenti provvisori

1. L'atleta o il tecnico che presta servizio militare di leva o equiparato in provincia diversa da quella ove ha sede la A.S.A. d'appartenenza può essere trasferito provvisoriamente presso un sodalizio avente sede nella provincia in cui presta il servizio o, in mancanza, presso un sodalizio di provincia confinante.
2. Il trasferimento di cui sopra, che comunque non può superare la durata di due anni sportivi, viene concesso con provvedimento del C.F. su richiesta della A.S.A. interessata corredata da dichiarazione di consenso del tesserato e da documento rilasciato dall'autorità presso la quale l'atleta o tecnico medesimo presta servizio.
3. La A.S.A. d'appartenenza, al quale deve essere inviata copia della richiesta di trasferimento, dovrà trasmettere alla Segreteria Federale il cartellino del tesserato.

ART. 124: Contestazioni e reclami

1. Tutte le questioni inerenti ai tesseramenti, ai trasferimenti, ai nulla - osta, alle cessazioni e scioglimenti dei vincoli sono competenza della Commissione Tesseramenti.
2. Avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti è proponibile ricorso al C.F.

ART. 125: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento Organico entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale C.O.N.I.